

Causa C-231/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

27 aprile 2020

Ricorrente:

Josef Ziri

Autorità resistente:

Landespolizeidirektion Steiermark (Direzione della polizia regionale della Stiria)

Oggetto del procedimento principale

Sanzioni per violazioni del Glücksspielgesetz (legge sul gioco d'azzardo), questione del cumulo di sanzioni senza un massimale in caso di elevate sanzioni minime

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Compatibilità con l'articolo 56 TFUE e l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali del cumulo senza limiti di sanzioni pecuniarie (comprese le pene detentive sostitutive e i contributi alle spese del procedimento) in caso di violazioni non solo formali

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio, il giudice nazionale debba esaminare la norma sulla

sanzione penale da applicarsi alla luce della libera prestazione dei servizi, se in precedenza ha già esaminato il regime di monopolio sulla base dei requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e da tale esame è emerso che il regime di monopolio è giustificato.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. a) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di un'ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate.

2. b) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una sanzione minima di EUR 3 000,00 per ciascun apparecchio automatico.

2. c) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga comminata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive comminate.

2. d) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l'imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione:

3. a) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di un'ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate.

3. b) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una sanzione minima di EUR 3 000,00 per ciascun apparecchio automatico.

3. c) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga comminata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive comminate.

3. d) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l'imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Articolo 56 TFUE; articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Disposizioni nazionali richiamate

Articoli 2, paragrafi 1 e 4, 19, paragrafi 1 e 7, e 52 del Glücksspielgesetz (legge sul gioco d'azzardo; in prosieguo: il «GSpG»)

Articoli 9, paragrafi 1 e 7, 16, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1 e 2, 20 e 64, paragrafi 1 e 2, del Verwaltungsstrafgesetz 1991 (legge sul diritto penale amministrativo del 1991; in prosieguo: il «VStG»)

Articolo 38 del Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (codice di procedura del contenzioso amministrativo; in prosieguo: il «VwGVG»)

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata

Sentenze del 30 aprile 2014, Pflieger, C-390/12; dell'11 giugno 2015, Berlington Hungary, C-98/14; del 12 settembre 2019, Maksimovic e a., C-64/18; ordinanza del 19 dicembre 2019, NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg, C-645/18; sentenze dell'8 settembre 2010, Markus Stoß e a., C-316/07; del 25 aprile 2013, Jyske Baak Gibraltar Ltd., C-212/11

Illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Le questioni sollevate sorgono in relazione all'esame della commisurazione della pena in una decisione dell'autorità penale competente, con la quale il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di dieci infrazioni alla legge sul gioco d'azzardo e che ora è impugnata da quest'ultimo dinanzi al giudice del rinvio, dopo che il suo

ricorso avente ad oggetto l'entità della sanzione è stato parzialmente accolto dal Landesverwaltungsgericht Steiermark [Tribunale amministrativo regionale della Stiria; in prosieguo: il «Verwaltungsgericht» (Tribunale amministrativo)] con una riduzione delle sanzioni applicate per ciascuna infrazione. Le questioni di diritto dell'Unione sottoposte con la domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono rappresentative di altri ricorsi pendenti dinanzi al giudice del rinvio.

- 2 Con provvedimento sanzionatorio amministrativo il ricorrente veniva dichiarato colpevole del fatto che la società da lui rappresentata in veste di amministratore (A GmbH) avesse messo a disposizione in qualità di operatore, dal 30 aprile e per il mese di maggio 2016, giochi d'azzardo vietati in un locale con complessivamente dieci apparecchi automatici, compiendo in tal modo complessivamente dieci infrazioni all'articolo 52, paragrafo 1, punto 1, terza fattispecie, del GSpG. L'autorità competente per gli illeciti amministrativi irrogava per ciascuna infrazione - ossia per ciascun apparecchio automatico - una sanzione amministrativa pari a EUR 10 000 e una pena detentiva sostitutiva di tre giorni (per un totale, quindi, per i dieci apparecchi, di EUR 100 000 e di 30 giorni di pena detentiva sostitutiva), imponendo inoltre al ricorrente il pagamento di un contributo alle spese del procedimento nella misura di EUR 10 000. In qualità di organizzatrice dei giochi d'azzardo con detti dieci apparecchi automatici, veniva condannata in via definitiva la F s.r.o., società stabilita nella Repubblica slovacca. Veniva disposto il sequestro degli apparecchi automatici sia nei confronti della A GmbH, sia in quelli della F s.r.o. (società slovacca).
- 3 A seguito dell'opposizione presentata dal ricorrente contro il provvedimento sanzionatorio, il Verwaltungsgericht effettuava una valutazione complessiva delle circostanze nelle quali è stato adottato e viene attuato il GSpG, pervenendo alla conclusione che la limitazione della libera prestazione dei servizi così determinata sia giustificata. Esso respingeva detta opposizione presentata in primo grado dal ricorrente contro il provvedimento sanzionatorio amministrativo sia in merito al giudizio di colpevolezza che in relazione alla sanzione. Il ricorrente impugnava quest'ultima decisione dinanzi al giudice di rinvio mediante ricorso per cassazione («Revision»).
- 4 In un primo procedimento per cassazione il giudice del rinvio confermava la decisione del Verwaltungsgericht riguardante il procedimento penale del ricorrente in relazione alla dichiarazione di colpevolezza, annullando tuttavia la parte riguardante la sanzione. In seguito, il Verwaltungsgericht, con la decisione emanata nell'ambito del procedimento amministrativo poi proseguito, accoglieva il ricorso del ricorrente in relazione all'entità della sanzione, nel senso che in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 2, terza fattispecie, del GSpG, esso irrogava dieci sanzioni, ciascuna di EUR 4 000 e dieci pene detentive sostitutive di un giorno (per un totale di EUR 40 000 di sanzioni pecuniarie e dieci giorni di pene detentive sostitutive). Il contributo alle spese del procedimento per illecito amministrativo di primo grado veniva fissato in EUR 4 000. Il ricorrente ha

proposto il ricorso per cassazione attualmente pendente dinanzi al giudice del rinvio contro tale determinazione della sanzione.

Illustrazione della motivazione del rinvio

- 5 La valutazione da parte del giudice del rinvio della legittimità della commisurazione della sanzione effettuata dal Verwaltungsgericht dipende dalla circostanza se le norme del GSpG che disciplinano la determinazione della sanzione in combinato disposto con le disposizioni del VStG che il Verwaltungsgericht deve applicare nello stabilire le sanzioni siano compatibili con il diritto dell'Unione (principi generali per la limitazione della libera prestazione dei servizi e articolo 49 paragrafo 3, della Carta). La decisione del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) sul presente ricorso dipende dalle risposte che saranno fornite alle questioni formulate nella domanda di pronuncia pregiudiziale e illustrate in dettaglio nel prosieguo.
- 6 La Corte ha confermato l'applicabilità delle disposizioni di diritto dell'Unione, in particolare della Carta e dell'articolo 56 TFUE, per il caso in cui l'organizzatore di giochi d'azzardo illeciti risieda in Austria e la presunta proprietaria degli apparecchi sia una società registrata nella Repubblica ceca (v. sentenza Pfleger, C-390/12, punti 10 e da 33 a 36). Nel procedimento per illecito amministrativo all'origine del presente ricorso, l'organizzatrice dei giochi d'azzardo è una società registrata nella Repubblica slovacca; la A GmbH, rappresentata dal ricorrente, ha messo a disposizione tali giochi d'azzardo in un bar. Del resto, la Corte ha già fondato la presenza di una situazione transfrontaliera sul fatto che non si può assolutamente escludere che operatori stabiliti in altri Stati membri siano stati o siano interessati ad aprire sale da gioco per es. in territorio ungherese (sentenza Berlington Hungary, C-98/14, punto 27).
- 7 Ai sensi della giurisprudenza della Corte, una normativa che vieta l'esercizio di apparecchi automatici se le autorità amministrative non l'hanno prima autorizzato, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE (v., tra l'altro, sentenza Pfleger, punto 39), e a tale riguardo il giudice nazionale deve verificare, nell'ambito della valutazione globale richiesta dal diritto dell'Unione, la legittimità di siffatta limitazione della libera prestazione di servizi da parte delle disposizioni del GSpG (v. sentenza Pfleger, punto 50). Data la condanna accertata, nell'ambito del presente ricorso, sotto il profilo del diritto dell'Unione si deve solo verificare la proporzionalità delle sanzioni irrogate, da applicarsi per la riconosciuta violazione del monopolio.
- 8 Nella sua sentenza del 12 settembre 2019, Maksimovic e a., C-64/18, la Corte si è pronunciata su diverse domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sulla proporzionalità di disposizioni austriache pertinenti nell'ambito dell'impiego di manodopera transfrontaliera, che prevedevano, da un lato, l'irrogazione di ammende per ciascun lavoratore interessato, per un importo minimo e senza un massimale relativo all'importo complessivo delle sanzioni da irrogare e, dall'altro,

pene detentive sostitutive. La Corte ha statuito che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai rispettivi procedimenti principali in tale causa, che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi al conseguimento di autorizzazioni amministrative e alla conservazione della documentazione salariale, l'irrogazione di ammende che non possono essere inferiori a un importo predefinito, che sono state irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale, alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le irroga, e che sono convertite in pene detentive in caso di mancato pagamento (v. anche sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg, C-645/18).

- 9 Orbene, nel presente ricorso, nell'ambito dell'esame dell'irrogazione delle sanzioni per diverse infrazioni del GSpG, si pone la questione dell'interpretazione dell'articolo 56 TFUE e eventualmente dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta per la valutazione della conformità con il diritto dell'Unione dell'articolo 52, paragrafo 2, terza fattispecie, del GSpG e degli articoli 16 e 64, paragrafo 2, del VStG.

Esame della determinazione della sanzione alla luce dell'articolo 56 TFUE (prima questione)

- 10 Nell'ambito del presente ricorso, il Verwaltungsgericht, in primo grado, ha esaminato l'ingerenza nella libera prestazione dei servizi compiendo una valutazione complessiva sulla base dei criteri elaborati dalla Corte (v. sentenze Stoß, C-316/07, punto 79; Pflieger, C-390/12, punti 41, 45, 56 e 62; Jyske Baak Gibraltar Ltd., C-212/11, punti 62 e 64) ed è pervenuto alla conclusione che le disposizioni del GSpG che prevedono la punibilità del gioco d'azzardo automatizzato in mancanza della necessaria concessione non sono in contrasto con il diritto dell'Unione.
- 11 Nell'esame della commisurazione della sanzione compiuta in secondo grado dal Verwaltungsgericht, per il giudice del rinvio sorge ora in primo luogo la questione se, in una seconda fase, si debba esaminare alla luce della libera prestazione dei servizi anche la questione della proporzionalità delle sanzioni previste dalla legge per siffatta ingerenza nel monopolio, e se tale esame debba essere svolto (solo) sulla base dell'ordinamento costituzionale nazionale.

Esame della commisurazione della sanzione alla luce dell'articolo 49 della Carta

- 12 In caso di risposta negativa alla prima questione, nella fase successiva occorre definire, secondo il giudice del rinvio, la questione se le disposizioni legislative che il Verwaltungsgericht deve applicare nella determinazione della sanzione da esso eseguita siano da considerarsi proporzionate ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

In caso di risposta affermativa alla prima questione (questioni da 2a a 2d) e in caso di risposta negativa alla prima questione (questioni da 3a a 3d)

- 13 Si deve premettere che, secondo una costante giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof, ai sensi del GSpG ciascuna fattispecie di reato di cui all'articolo 52, paragrafo 1, costituisce, in relazione a ogni singolo apparecchio automatico, un illecito amministrativo autonomo per cui si applicano ai sensi dell'articolo 22 del VStG sanzioni parallele. Nella specie, il Verwaltungsgericht, in sede di determinazione delle pene pecuniarie, ha applicato il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 52, paragrafo 2, terza fattispecie, del GSpG, che in caso di messa a disposizione per la prima volta di giochi d'azzardo vietati in qualità di operatore, con l'utilizzo di più di tre apparecchi automatici, prevede una pena pecuniaria che va da EUR 3 000 a EUR 30 000 per ciascun apparecchio.
- 14 La determinazione della sanzione all'interno del quadro sanzionatorio stabilito dalla legge costituisce una decisione discrezionale da adottarsi in base ai criteri stabiliti dal legislatore nell'articolo 19 del VStG (importanza e danno per il bene giuridico tutelato, motivi aggravanti e attenuanti, colpevolezza, situazione patrimoniale). A tale proposito si deve anche tener conto del fatto che la sanzione minima di EUR 3 000 prevista per ciascuna infrazione, in sede di determinazione della pena nel caso specifico può essere ridotta ai sensi dell'articolo 20 del VStG fino alla metà (ossia a EUR 1 500 per apparecchio), se i motivi attenuanti prevalgono nettamente su quelli aggravanti.
- 15 Nel contesto della citata giurisprudenza della Corte sull'illegittimità dell'irrogazione di sanzioni minime, sanzioni pecuniarie cumulative e loro trasformazione in pene detentive sostitutive in caso di violazione di obblighi di diritto del lavoro (v. sentenza Maksimovic), sorge nella presente fattispecie la questione se l'articolo 56 TFUE (e, in caso di negata applicabilità nella specie, l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta) debba essere interpretato nel senso che osta anche a una normativa come l'articolo 52, paragrafo 2, terza fattispecie, del GSpG, in altre parole occorre precisare se le considerazioni svolte dalla Corte nella causa Maksimovic possano essere trasposte a una normativa che, come l'articolo 52, paragrafo 1, punto 1, del GSpG prevede sanzioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo senza concessione e quindi anche senza sorveglianza, per es. in relazione alla tutela del giocatore.
- 16 Tale disposizione, come il Verwaltungsgerichtshof ha più volte dichiarato alla luce della giurisprudenza della Corte in relazione alla legittimità di un monopolio del gioco d'azzardo, tra l'altro stabilendo il quadro normativo per la sorveglianza da parte dell'autorità pubblica di cui all'articolo 50 del GSpG, assicura in misura sufficiente che si perseguano effettivamente gli obiettivi del legislatore in modo coerente e sistematico. Le violazioni del GSpG devono essere represses in maniera efficace per contribuire ad affermare un regime di monopolio combinato con un sistema di concessioni, in quanto esso sarebbe altrimenti privo di efficacia. Si deve anzi assicurare il rispetto del monopolio (della sua efficacia) (v. sentenza Stoß, punti 84 e segg.).

- 17 Il giudice del rinvio ritiene che le infrazioni citate all'articolo 52, paragrafo 1, punto 1, del GSpG non siano violazioni di semplici norme regolamentari che perseguono scopi amministrativi. Piuttosto, il monopolio legittimamente istituito sulla base del diritto dell'Unione deve essere protetto da persone che non rispettano le norme sulla tutela dei giocatori e non si sottopongono a sorveglianza (per esempio in relazione al divieto di riciclaggio di denaro sporco, v. articolo 19, paragrafo 7, del GSpG). Viene sanzionata, per esempio, l'organizzazione di giochi d'azzardo vietati con apparecchi automatici, che notoriamente comportano un rischio di dipendenza particolarmente elevato e pertanto un alto grado di pericolosità. A tale riguardo, le fattispecie disciplinate dall'articolo 52, paragrafo 2, del GSpG si basano per ciascuna infrazione sul numero complessivo di apparecchi automatici.
- 18 In questo contesto occorre osservare che la procedura per il conferimento di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi del GSpG non costituisce un mero atto per il quale il richiedente la concessione debba solo soddisfare requisiti formali. Piuttosto, visto il numero estremamente ridotto di concessioni e autorizzazioni disponibili da assegnare e in considerazione dei requisiti elevati posti ai richiedenti, si deve considerare, in conclusione, che di norma l'organizzazione di giochi d'azzardo è vietata e non può essere considerata come l'esercizio di un'attività di per sé lecita, garantita dalle libertà fondamentali. L'irrogazione di sanzioni severe non può pertanto servire a rendere meno attraente l'esercizio di una libertà concessa a chiunque, ma mira piuttosto, in base alle sue intenzioni, a impedire in maniera efficace l'organizzazione di ogni tipo di giochi d'azzardo da parte di soggetti privi di concessione o di autorizzazione nonché gli effetti negativi che ne derivano per l'interesse generale della società.
- 19 Sorge pertanto la questione se l'articolo 56 TFUE (nonché l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta) osti anche a una normativa il cui scopo risieda nel fatto di ostacolare un'azione illegale che presenta un elevato grado di pericolosità sociale. Le fattispecie delineate nell'articolo 52, paragrafo 1, del GSpG non comportano la violazione di un mero obbligo di registrazione, ma arrecano danno a rilevanti interessi pubblici la cui tutela richiede, a parere del legislatore austriaco, pesanti sanzioni per motivi di prevenzione generale e specifica.
- 20 Al riguardo, secondo il giudice del rinvio, occorre esaminare separatamente se, in sede di determinazione della sanzione, l'articolo 56 TFUE (ovvero l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta) osti, alla luce di detto scopo normativo, al modo di procedere, illustrato di seguito, previsto dalla legge per la determinazione della sanzione.

Irrogazione di sanzioni pecuniarie senza un limite massimo degli importi né sanzioni minime (questioni 2a e 2b ovvero 3a e 3b)

- 21 In primo luogo, si deve applicare per ciascuna infrazione, ossia per ciascun apparecchio automatico, una sanzione pecuniaria di minimo EUR 3 000 (che, in particolari circostanze, può essere ridotta per ciascun caso, ai sensi dell'articolo 20

del VStG, della metà). In definitiva, l'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti dell'imputato deriva dal numero di infrazioni, quindi dal numero di apparecchi automatici utilizzati. Secondo le intenzioni del legislatore austriaco, questo modo di procedere mira a impedire il conseguimento del vantaggio economico ottenibile con l'illecito, rendendo così sempre meno attraente l'offerta di giochi illegali e riducendola ulteriormente. Nel tipico caso della determinazione di pene pecuniarie di pari importo per ciascuna infrazione, l'importo complessivo della sanzione deriva di conseguenza da una moltiplicazione del numero di apparecchi automatici per l'importo della singola sanzione pecuniaria.

- 22 In considerazione della pena minima prevista da applicarsi in questo caso (per ciascun apparecchio automatico EUR 3 000), se, già con un numero discreto di apparecchi automatici come nella specie, si raggiunge una somma delle sanzioni minime pari a EUR 30 000, nel caso di una «bisca» con, poniamo, 50 apparecchi automatici, l'importo complessivo delle sanzioni minime sarebbe di ben EUR 150 000. Nelle precisazioni sul progetto di legge austriaco si osserva a tale proposito che la pena è differenziata in base al grado di pericolosità nel senso che in caso di infrazione con più di tre apparecchi automatici è prevista la pena minima triplicata. In tal modo si terrebbe conto, da un lato, della violazione organizzata della legge tipicamente collegata a tali infrazioni e, dall'altro, si eviterebbe il vantaggio economico che tipicamente deriva dal comportamento illecito. Secondo tale modello sanzionatorio, l'importo complessivo delle pene pecuniarie è per sua natura aperto verso l'alto, in quanto dipende necessariamente dal numero di apparecchi automatici installati e la legge non prevede alcun massimale per l'importo complessivo delle pene pecuniarie.

Irrogazione di pene detentive sostitutive (questione 2c ovvero 3c)

- 23 In una fase ulteriore sorge la questione se l'elevato livello di illiceità e la pericolosità sociale delle infrazioni giustifichino l'irrogazione di pene detentive sostitutive. Queste ultime vengono eseguite solo nel caso in cui né il condannato né la società solidalmente responsabile provvedano al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate.
- 24 Nel momento in cui viene irrogata una pena pecuniaria, occorre nel contempo fissare, per il caso di inesigibilità della stessa, una pena detentiva sostitutiva (articolo 16, paragrafo 1, del VStG), che in questo contesto può essere al massimo di due settimane per infrazione. Secondo una costante giurisprudenza del giudice del rinvio, sussiste un nesso intrinseco tra la commisurazione della pena detentiva sostitutiva e la pena pecuniaria, nel senso che nella determinazione della pena detentiva sostitutiva occorre considerare se l'imputato abbia compiuto l'infrazione intenzionalmente o solo in modo colposo. Qualora si riscontri una notevole differenza (rispetto alla pena massima) tra l'entità della pena pecuniaria e la pena detentiva sostitutiva, si deve fornire una motivazione sufficiente.

- 25 Il sistema della pena detentiva sostitutiva mira a garantire che il comportamento illecito accertato non resti impunito neppure in caso di inesigibilità della pena pecuniaria. Come per l'irrogazione delle pene pecuniarie, non è previsto in caso di cumulo alcun limite massimo di legge neppure per il totale delle pene detentive sostitutive irrogate. Anche la durata della pena detentiva sostitutiva complessivamente irrogata deriva (nel caso di pene pecuniarie di pari importo) dalla moltiplicazione di una pena detentiva sostitutiva irrogata per il numero di infrazioni (apparecchi automatici).

Contributo alle spese del procedimento (questione 2d ovvero 3d)

- 26 Infine, il giudice del rinvio solleva la questione se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che osti all'imposizione in termini cogenti di un contributo alle spese del procedimento penale pari al 10% delle pene pecuniarie irrogate (articolo 64, paragrafo 2, del VStG).